

**REGOLAMENTO (CE) N. 1657/2001 DEL CONSIGLIO
del 10 agosto 2001**

recante modifica del regolamento (CE) n. 603/1999 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Provvedimenti iniziali

- (1) Nel marzo 1999 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 603/1999 ⁽²⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario, in particolare, della Polonia. L'aliquota del dazio definitivo applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria è del 20,3 % e le aliquote del dazio individuale per cinque società oscillano tra il 6,1 % e il 17,2 %.

2. Richiesta di un'inchiesta antiassorbimento

- (2) Il 26 giugno 2000 una richiesta di riesame dei provvedimenti indicati nel punto 1 è stata presentata a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 («il regolamento di base»), dal Comitato di collegamento delle industrie di cordami dell'Unione europea (Eurocord, in appresso denominato «il richiedente») per conto dell'industria comunitaria.

- (3) Il richiedente ha fornito informazioni sufficienti a dimostrazione del fatto che i dazi antidumping istituiti nei confronti dello spago per legare originario della Polonia non hanno determinato alcuna variazione o hanno provocato variazioni irrilevanti sui prezzi di vendita nella Comunità. Infatti, dalle prove contenute nella richiesta risulta che i prezzi all'esportazione e i prezzi di rivendita nella Comunità del prodotto in questione sono notevolmente calati dopo l'imposizione delle misure antidumping, provocando un aumento del dumping che ha impedito il previsto effetto riparatore delle misure in vigore.

3. L'inchiesta antiassorbimento

- (4) Il 9 agosto 2000 la Commissione ha annunciato con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽³⁾ l'apertura di una nuova inchiesta, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di base, sulle misure antidumping applicabili alle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia.
- (5) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori esportatori notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore e gli importatori dell'avvio di una nuova inchiesta. È stata data ai soggetti interessati l'opportunità di esprimere le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura. Il richiedente ha chiesto e ottenuto un'audizione. La Commissione ha inviato questionari a tutti i soggetti notoriamente interessati e ha ricevuto risposte da tre produttori esportatori polacchi: Pat Defalin s.a., di Swiebodzice, Terplast sp z.o.o., di Sieradz, e BZLP Bezałin, di Bielsko-Biala, e da un importatore tedesco: WBV Oelde, con sede in Oelde. Sono stati eseguiti accertamenti sul posto nei locali di Defalin e di Terplast in Polonia e di WBV Oelde in Germania.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 75 del 20.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 968/2000 (GU L 112 dell'11.5.2000, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 227 del 9.8.2000, pag. 15.